Assunzioni, il nuovo anno si apre con un boom

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
selezione articoli_14 gennaio 2025 6

Neve e ghiaccio sulle strade, famiglie e aziende senza luce

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
selezione articoli_14 gennaio 2025 9

Cumulo Zes e 5.0, risparmi fino al 100% della spesa / I Bandi in scadenza

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
selezione articoli_14 gennaio 2025 14

ITA, l’operazione slitta

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
selezione articoli_14 gennaio 2025 25

Riciclo rifiuti, al via joint tra Hera e Fincantieri

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
selezione articoli_14 gennaio 2025 28

Per l’ex Ilva oltre 2 miliardi

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
selezione articoli_14 gennaio 2025 30

AGEVOLAZIONI | Legge di Bilancio 2025 – La nuova

forma di sgravi contributivi nel Mezzogiorno: nota di aggiornamento

scritto da Giuseppe Baselice | Gennaio 14, 2025

In riferimento alla nuova decontribuzione Sud, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si riporta di seguito nota di aggiornamento redatta dal nostro Sistema centrale.

L'introduzione della nuova misura in Legge di Bilancio 2025

La misura agevolativa "decontribuzione Sud", per come disciplinata dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 161 a 167, Legge n. 178/2020), ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2024 per i soli contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024.

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato rilevanti novità sul tema, definendo le condizioni della nuova misura, dal 2025 al 2029.

Le disposizioni di riferimento sono state introdotte alla Camera, in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 72 del Disegno di legge di bilancio (A.C. 2022-bis), che prevedeva l'istituzione di un fondo volto a finanziare interventi sugli investimenti, con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.

In particolare, i commi da 406 a 412 dell'articolo 1 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per le **micro, piccole e medie imprese** (come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*".

I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa (ovvero, le **grandi imprese**) e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle medesime regioni del Sud d'Italia.

In questo caso l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Per le grandi imprese, inoltre, è prevista un'ulteriore condizionalità, ossia la dimostrazione, al 31 dicembre di ogni anno, di un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Importo e platea degli esoneri

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:

– per il **2025**, in misura pari al **25%** dei complessivi contributi previdenziali, per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;

– per il **2026**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;

– per il **2027**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;

– per il **2028**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;

– per il **2029**, in misura pari al **15%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

Condizionalità

La nuova misura:

- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cosiddetto "DL Coesione");
- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015);
- è concessa subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

Esclusioni

Gli esoneri contributivi non si applicano:

- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di

diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio.

Oneri

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni, stando alla Relazione tecnica alla legge di bilancio, corrispondono a poco più di 7 miliardi di euro, così distribuiti negli anni:

- 632 milioni di euro per il 2025
- 517 milioni per il 2026
- 513 milioni per il 2027
- 371 milioni per il 2028
- 007 milioni per il 2029
- 81 milioni per il 2030.

Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (articolo 1, comma 167, secondo periodo, Legge n. 178/2020) relative alla formulazione originaria della decontribuzione Sud. Secondo il comma 424, tali risorse – che concorrono altresì alla proroga, per l'anno 2025, del credito di imposta ZES (commi 485-491 della legge di bilancio 2025) – si rendono infatti disponibili ai sensi del comma 404 che, come visto, limita la fruibilità dell'esonero "decontribuzione Sud" al 31 dicembre 2024.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

In riferimento alla nuova decontribuzione Sud, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si riporta di seguito nota di aggiornamento redatta dal nostro Sistema centrale.

L'introduzione della nuova misura in Legge di Bilancio 2025

La misura agevolativa "decontribuzione Sud", per come disciplinata dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 161 a 167, Legge n. 178/2020), ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2024 per i soli contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024.

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato rilevanti novità sul tema, definendo le condizioni della nuova misura, dal 2025 al 2029.

Le disposizioni di riferimento sono state introdotte alla Camera, in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 72 del Disegno di legge di bilancio (A.C. 2022-bis), che prevedeva l'istituzione di un fondo volto a finanziare interventi sugli investimenti, con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.

In particolare, i commi da 406 a 412 dell'articolo 1 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti

all'INAIL) per le **micro, piccole e medie imprese** (come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*".

I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa (ovvero, le **grandi imprese**) e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle medesime regioni del Sud d'Italia.

In questo caso l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Per le grandi imprese, inoltre, è prevista un'ulteriore condizionalità, ossia la dimostrazione, al 31 dicembre di ogni anno, di un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Importo e platea degli esoneri

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche, gli esoneri sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:

– per il **2025**, in misura pari al **25%** dei complessivi contributi previdenziali, per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;

– per il **2026**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;

– per il **2027**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;

– per il **2028**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;

– per il **2029**, in misura pari al **15%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

Condizionalità

La nuova misura:

- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla

normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cosiddetto “DL Coesione”);

- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015);
- è concessa subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

Esclusioni

Gli esoneri contributivi non si applicano:

- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio.

Oneri

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni, stando alla Relazione tecnica alla legge di bilancio, corrispondono a poco più di 7 miliardi di euro, così distribuiti negli anni:

- 632 milioni di euro per il 2025
- 517 milioni per il 2026
- 513 milioni per il 2027
- 371 milioni per il 2028
- 007 milioni per il 2029
- 81 milioni per il 2030.

Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (articolo 1, comma 167, secondo periodo, Legge n. 178/2020) relative alla formulazione originaria della decontribuzione Sud. Secondo il comma 424, tali risorse – che concorrono altresì alla proroga, per l'anno 2025, del credito di imposta ZES (commi 485-491 della legge di bilancio 2025) – si rendono infatti disponibili ai sensi del comma 404 che, come visto, limita la fruibilità dell'esonero "decontribuzione Sud" al 31 dicembre 2024.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SERVIZI ALLE IMPRESE Marcella Villano 089200841
m.villano@confindustria.sa.it

COMUNICAZIONI | Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 – Ticketing/registrazioni entro il 15 gennaio prossimo

scritto da Oreste Pastore | Gennaio 14, 2025

La vendita dei biglietti per assistere ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026 sarà aperta ad un anno dall'apertura dei Giochi stessi.

Giochi Olimpici Invernali (6-22 febbraio 2026)

Per agevolare l'accesso alla biglietteria ufficiale di Milano Cortina 2026 è ora attiva una fase di prenotazione di turni di acquisto dei biglietti per i Giochi Olimpici all'apertura delle vendite a un anno data.

Attraverso la registrazione alla piattaforma ufficiale: tickets.milanocortina2026.org è possibile assicurarsi un accesso prioritario alla prima fase di vendita, che avrà inizio il 6 febbraio 2025 e sarà suddivisa in turni di 48 ore, assegnati tramite sorteggio.

La registrazione, che non impegna all'acquisto, dovrà essere completata entro il 15 gennaio 2025.

Giochi Paralimpici Invernali (6-15 marzo 2026)
L’acquisto dei biglietti per le Paralimpiadi sarà possibile dal mese di marzo 2025, direttamente sul sito della biglietteria, senza sistema di sorteggio.

Vendita Libera dei Biglietti
Dall’ 8 aprile 2025 sarà aperta la vendita libera sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi.

Nel mese di dicembre 2025 sarà possibile scaricare l’app ufficiale e accedere alla piattaforma per la rivendita dei biglietti o per il cambio nominativo.

Trovate nel documento allegato le modalità di registrazione, info sui prezzi dei biglietti, il programma delle competizioni, gli sport e i pacchetti Hospitality.

Qualora interessati ad accedere all’acquisto dei biglietti in via prioritaria, per avere più scelta tra discipline, sessioni di gara e cerimonie, vi invitiamo a registrarvi – senza impegno all’acquisto – entro il 15 gennaio prossimo.

Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 – Ticketing.pdf|

LAVORO | Modifica saggio interessi legali e riflessi sul calcolo delle somme

aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Circolare INPS n. 1/2025

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 14, 2025

L'INPS con l'allegata circolare n. 1/2025 ha comunicato che la variazione al 2% del saggio di interesse legale prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024 (allegato n. 1) si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato n. 2).

All.ti Allegato n. 1 Allegato n. 2 Circolare INPS n. 1 del 03.01.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | INAIL – Autoliquidazione 2024/2025: istruzioni operative

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 14, 2025

L'INAIL con l'allegata nota ha fornito le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2024/2025 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del **17 febbraio 2025** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2024 è il **28 febbraio 2025**.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 devono inviare all'INAIL entro il **17 febbraio 2025** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio "*Riduzione Presunto*", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone

comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2024 determinato dal MEF.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare per consultare le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2024/2025 ed i servizi online, si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto.

All.to Autoliquidazione 2024-2025 Istruzioni operative

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it